

Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte indirette

Ufficio IVA

Roma,

SOCIETA' REGIONALE PER LA
SANITA' S.P.A.
VIA CENTRO DIREZIONALE IS
C/1
80143 NAPOLI (NA)

Direzione Regionale della Campania
Via Diaz n. 11
Napoli

Prot.

**OGGETTO: Interpello 954-286/2015-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
SOCIETA' REGIONALE PER LA SANITA' S.P.A.
Codice Fiscale 04786681215 Partita IVA 04786681215
Istanza presentata il 25/03/2015**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 , è stato esposto il seguente

QUESITO

La Società Regionale per la Sanità S.p.A. (di seguito "So.Re.Sa. S.p.A." o l' "Istante") è una società in house providing della Regione Campania, disciplinata dalla Legge Regionale n. 28 del 24 dicembre 2003 "Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale" e successive modifiche.

Per espressa previsione statutaria la So.Re.Sa. S.p.A.:

a) non ha fini di lucro (art. 4 Statuto Sociale);

b) eventuali avanzi di gestione, dedotta la quota destinata a riserva legale, ed una quota pari all'interesse legale maggiorato di due punti, da impiegare per gli investimenti e per la gestione corrente, sono destinati a riserva statutaria (art. 29 Statuto Sociale). La DGRC della Regione Campania n. 666 del 18 aprile 2008, nel riconoscere lo status di società in house providing alla So.Re.Sa. S.p.A., ha ribadito che "il corrispettivo derivante dal rapporto di convenzione tra società e Regione deve essere adeguato alla esigenza di coprire i costi di gestione (...)".

L'art. 5 dello Statuto Sociale disciplina il funzionamento della So.Re.Sa. S.p.A. mediante la stipula di specifiche convenzioni con la Regione Campania o con Enti e soggetti che ne costituiscono emanazione ovvero organi strumentali. Il corrispettivo pattuito è finalizzato alla copertura dei costi di gestione (incluse le imposte correnti), per il conseguimento dei fini di cui alla L.R. 28/03 e dello statuto stesso, nonché per l'organizzazione e la gestione delle relative attività dell'Istante.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. 28/2003, a So.Re.Sa. S.p.A. è attribuita la titolarità, in via esclusiva, delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e attrezzature sanitarie delle AA.SS.LL. e delle AA.OO.

La DGRC n. 515 del 30 Marzo 2007 ha successivamente esteso a So.Re.Sa, S.p.A. l'esclusiva dell'acquisto anche dei servizi non sanitari e dei beni non sanitari, anticipando, così, il disposto dell'art. 1, comma 229, della Finanziaria Regionale 2011. Tale attività viene espletata a decorrere dall'esercizio 2008 senza alcun ricarico. In altre parole So.Re.Sa. S.p.A. acquista dai produttori di beni e servizi (previa espletazione delle procedure ex D.Lgs 163/2006) e rivende alle AA.SS. alle medesime condizioni. Le fatture di acquisto vengono in pratica "ribaltate" alle AA.SS. esattamente alle stesse condizioni economiche e senza marginalità alcuna. L'unica differenza riguarda il trattamento ai fini IVA. Infatti So.Re.Sa. S.p.A., in quanto società di diritto privato iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di Napoli, riceve esclusivamente fatture con IVA ad esigibilità immediata, non rivestendo - ai fini fiscali - la qualifica di ente pubblico e, dunque, non ricorrendo le condizioni previste

dall'art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972. Tuttavia l'istante, nell'emettere fattura attiva verso le AA.SS, adotta l'IVA differita, ai sensi della menzionata normativa.

Ciò premesso, considerato che il nuovo art. 17-ter, introdotto dalla legge di stabilità 2015, dispone che, dal 1° gennaio 2015, per le operazioni rese agli enti pubblici indicati dalla stessa norma, il pagamento dell'IVA venga effettuato direttamente da detti enti all'erario, la società istante chiede chiarimenti in merito alla riconducibilità della stessa nell'ambito applicativo del citato art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che possa operare secondo la seguente soluzione:

A) con riferimento alle fatture ricevute dalla So.Re.Sa S.p.A., il meccanismo della scissione dei pagamenti, previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, non è applicabile, in quanto tale società non riveste la qualifica di ente pubblico.

B) con riferimento alle fatture attive emesse da So.Re.Sa. S.p.A. nei confronti delle AA.SS. (per effetto del "ribaltamento" degli acquisti centralizzati), la suddetta società emetterà fattura attiva con indicazione dell'obbligo di effettuare lo split payment a cura delle stesse AA.SS..

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, comma 629, lettera b), ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introducendo l'art. 17-ter, recante il meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment).

In particolare, l'art 17-ter, al comma 1, prevede che *"Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi*

tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

In proposito sono stati forniti chiarimenti con le circolari n. 1/E del 9 febbraio 2015 e n. 15/E del 13 aprile 2015.

In particolare, con la circolare n. 1/E del 2015 è stato chiarito che, ai fini dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione dell'art.17-ter del DPR n. 633 del 1972, occorre fare riferimento ai soggetti destinatari dell'art. 6, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 - che reca un'elencazione di uguale contenuto ai fini dell'esigibilità differita dell'IVA - effettuando, comunque, un'interpretazione del dettato normativo della disposizione in commento basata su valutazioni sostanziali di ordine più generale, che tengano conto della differente ratio che ha ispirato il legislatore nell'adozione della norma in commento rispetto al citato art. 6 (di contrasto all'evasione la prima e agevolativa la seconda).

Con riguardo agli enti esclusi dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti, la medesima circolare n. 1/E precisa che tale meccanismo non può trovare applicazione per le operazioni effettuate nei confronti degli enti previdenziali privati o privatizzati, essendo la natura pubblica un requisito imprescindibile per l'applicazione della norma in commento.

Con riferimento al caso di specie, si osserva che So.Re.Sa. S.p.A. è una società strumentale costituita dalla Regione Campania nella forma giuridica della società di capitali.

Tanto premesso, sulla base dei criteri rappresentati, si è del parere che So.Re.Sa. S.p.A., quale soggetto di diritto privato, non sia riconducibile in alcune delle tipologie soggettive menzionate dalla norma, con la conseguenza che per le fatture emesse nei suoi confronti non trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972.

Per quanto riguarda, invece, le fatture attive emesse da So.Re.Sa. S.p.A. nei confronti delle aziende sanitarie locali (per effetto del ribaltamento dei costi centralizzati), l'Istante emetterà fattura con indicazione dell'obbligo di applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti, di cui all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, rientrando le aziende sanitarie locali nell'ambito soggettivo di applicazione della norma stessa (Cfr. Circolare n. 1/E del 2015, par. 1).

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Campania, viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

IL DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta

(firmato digitalmente)